

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE DI LIVORNO

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Livorno è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione e con i compiti previsti dal presente regolamento, i diritti di tali persone.
2. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso nonché i profili operativi inerenti alla sua attività.

Articolo 2

Profilo, presupposti di eleggibilità e decadenza

1. Il Garante viene scelto, tenuto conto della specificità e dei compiti ad esso assegnati, fra persone di prestigio, residenti nella provincia di Livorno, di comprovata esperienza e formazione culturale nel campo dei diritti delle persone ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici esecuzione penale esterna.
2. Il Garante si impegna ad offrire la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, disponibilità e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
3. Sono cause di ineleggibilità alla carica di Garante:
 - l'esercizio attivo di funzioni nei settori della giustizia penale, dell'amministrazione penitenziaria e della sicurezza pubblica;
 - l'esercizio attivo della professione forense nell'ambito del diritto penale;
 - la posizione di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;
 - ogni carica elettiva e/o di amministratore in enti, aziende o partecipate del Comune di Livorno ;
 - le cause ostative alla candidatura per l'elezione di Consigliere Comunale previste dalla normativa in materia.

È esclusa , altresì, l'elezione del coniuge e fino al terzo grado dei parenti e degli affini degli amministratori del Comune di Livorno.

È da ritenersi incompatibile con la carica di garante lo svolgimento, durante il mandato, di attività pubbliche e/o private che siano passibili di conflitti di interesse.

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.
4. La sopravvenienza di cause di ineleggibilità od incompatibilità, costituisce decadenza automatica del Garante dalla carica, una volta accertata dal Consiglio Comunale.
5. Entro il termine di venti giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione al Garante il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare memorie. Il Consiglio Comunale dichiara definitivamente la decadenza nei successivi dieci giorni.

Articolo 3

Elezione, durata in carica e revoca

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 2, elegge il Garante a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Garante resta in carica per 5 anni ed il suo mandato è prorogato, per non più di tre mesi, fino all'elezione del successore. L'incarico è conferito per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.
3. Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.
4. Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante.
Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni, che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Il Presidente del Consiglio invita i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 a presentare le candidature. L'avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all'Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio comunale corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:
 - dettagliato e documentato curriculum del candidato;
 - dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste all'art. 2;
 - dichiarazione d'onere di cui all'art. 2, comma 2.
3. La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente ai relativi curricula. Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per procedere all'elezione.

Articolo 5

Ruolo e compiti del Garante

1. Il Garante è un organo monocratico e gli è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.
2. Il compito primario del Garante è quello di promuovere, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, anche attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica, l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi, tanto comunali quanto erogati da altre Amministrazioni, da parte delle persone limitate nella libertà personale, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, la formazione, la cultura, tenendo conto della loro condizione di restrizione.
3. A tal fine, il Garante:
 - a) si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei suddetti diritti;
 - b) propone agli Organi comunali competenti programmi di intervento amministrativo da intraprendere, anche unitamente ad altre amministrazioni pubbliche interessate, finalizzati ad assicurare il rispetto dei suddetti diritti;
 - c) promuove direttamente iniziative coordinate con altri soggetti pubblici e privati competenti nel settore, finalizzate all'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.

Articolo 6

Obblighi di Relazione

1. Annualmente il Garante, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione, riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi riscontrati nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 5, nonché sulle attività che intende svolgere nell'anno successivo.
2. La relazione dovrà essere approfondita in sede di Commissione competente alla presenza del Garante stesso e dei soggetti giuridico istituzionali che operano all'interno della struttura carceraria e che accettino l'invito a partecipare.
3. Il Garante dà opportuna visibilità alla relazione di cui al comma precedente attraverso gli appositi strumenti d'informazione istituzionale comunale, tra cui, in particolare, il sito internet del Comune.

Articolo 7

Strutture, personale e rimborsi

1. Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante un'adeguata sede nonché supporto organizzativo e amministrativo adeguati.
E' previsto il rimborso per le spese sostenute per l'attività relativa alla carica, secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla legge.